REGOLAMENTO (CEE) N. 2828/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3002/76 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2826/79 della Commissione [4] dispone che, per poter beneficiare di restituzione, qualsiasi esportazione di prodotti del settore vitivinicolo è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/76 della Commissione [5] subordina il beneficio delle restituzioni nel settore vitivinicolo alla presentazione di talune prove ; che si ravvisa pertanto la necessità di aggiungere a queste ultime la prova che i prodotti in oggetto sono stati esportati sotto la scorta di un titolo di esportazione ;

considerando, tuttavia, che l'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione [6] dispone che, per realizzare le operazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione [7], non è necessario alcun titolo ; che è quindi opportuno indicare che per queste operazioni non deve essere presentata la prova di cui al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3002/76 è aggiunto il seguente articolo :

« *Articolo 1 bis*

Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati scortati da un titolo d'esportazione, tranne per quanto riguarda le esportazioni verso le destinazioni particolari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Esso si applica alle esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
(4) Vedi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 342 dell'11. 12. 1976, pag. 18.
(6) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(7) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.